



## Continuano i tentativi di censura e limitazione della libertà della Rete

# Quali leggi per il "territorio Internet"?

**In tutto il mondo si cerca di imporre il controllo dei contenuti della Rete, magari sotto forma di una "autoregolamentazione" più o meno reale. Ma in realtà nessuno ha ancora capito "che cosa è" Internet dal punto di vista giuridico e quali strade si debbano seguire per scrivere regole giuste.**

“**L**a mia paura è che, con il contributo della scarsa chiarezza di idee dei mass-media, del legislatore e persino di molti provider, più che al centro dell'attenzione, Internet sia pericolosamente al centro del mirino”. Così, un mese fa, Paolo Nuti concludeva il suo editoriale su questa rivista. Una conclusione che può essere vista come la premessa di un discorso molto più ampio sulla situazione delle "regole di Internet", alle quali è dedicato questo articolo.

Fissiamo alcuni punti essenziali per inquadrare la situazione:

1. il progresso della diffusione di Internet, anche se non rapidissimo come si pensava qualche tempo fa, è inarrestabile e coinvolge gruppi di persone sempre più vasti e indifferenziati, fino a far ritenere non lontano il momento in cui "la rete delle reti" potrà essere considerata un mezzo di comunicazione di massa, come la televisione;

2. il modello di Internet si evolve in forme sempre più lontane dalla sua impostazione originaria di mezzo di scambio di informazioni destinate a gruppi specifici di utilizzatori;

3. una convergenza tecnologica spontanea porta Internet a "incorporare" media differenti, come la radio, la televisione, la stampa, fino a configurare un nuovo sistema globale di informazione;

4. l'interattività, e soprattutto la possibilità di ricercare e combinare le informazioni da parte del singolo utente, costituiscono un aspetto completamente nuovo del sistema globale dell'informazione;

5. tutti gli sviluppi, tecnologici e di contenuto, si verificano al di fuori di qualsiasi tentativo di programmazione e di regolamentazione.

Descritto così, molto sommariamente, il quadro d'insieme, dobbiamo aggiungere un paio di considerazioni. La prima è che la possibilità di utilizzare Internet determina maggiori opportunità di cono-

scenza, di lavoro e di sviluppo personale e sociale; dunque è necessario che il maggior numero possibile di persone abbia accesso alla Rete e che non si crei un divario sempre più ampio tra "info-ricchi" e "info-poveri". La seconda deriva da tutto quello che abbiamo detto fin qui, ed è la constatazione che la "regolamentazione di Internet" non interessa solo i "cibernauti", ma tutta la popolazione, dal momento che in tempi abbastanza brevi l'intera vita economica e sociale della collettività sarà in qualche misura influenzata dalla presenza e dall'utilizzo di Internet. Anzi, della "Rete", perché la realtà tecnologica e comunicativa che si sta sviluppando è sempre più lontana dalla concezione originaria di Internet.

Poste queste premesse, occorre chiarire il punto centrale: che cosa si deve intendere per "regolamentazione di Internet"? Nel quadro attuale della situazione, caratterizzata dalla "scarsa chiarezza di idee" rilevata da Nuti, sembra che la questione più urgente da risolvere sia il controllo dei contenuti "critici"; subito dopo viene il problema delle tariffe. Ma questa è una visione molto parziale del problema, che non tiene conto della premessa più importante, cioè la diffusione dell'accesso alla Rete come strumento di crescita individuale e sociale e quindi come oggetto di un "diritto all'informazione" inteso in senso globale. Si deve aggiungere un secondo aspetto importante, quello della "certezza del diritto" per tutti i rapporti di rilevanza giuridica che si realizzano sulla rete, oltre che per eventuali comportamenti illeciti.

## Il "codice genetico" di Internet

Internet - o meglio, la Rete - è un sistema assai complesso che si sviluppa secondo regole

proprie. Tutti i tentativi di programmare o indirizzare lo sviluppo della Rete fino a ora non hanno avuto successo. E' recente la notizia che l'esperimento della Time Warner di costruire un mercato della TV interattiva a Orlando, in Florida, si è concluso con un fallimento: sembra che neanche in una società avanzata come quella della Florida alla gente importi alcunché della TV interattiva in quanto tale. Sarebbe però interessante sapere di quanto, nei tre anni della sperimentazione, sia cresciuto il numero di abbonati a Internet nella stessa area: certamente molto di più di quanto i signori della Time Warner e i loro soci possano aver immaginato agli inizi per i sottoscrittori del loro sistema.

Anche in Italia siamo in una situazione del genere: le sperimentazioni di Stream, per quel poco che si riesce a capire, non hanno dato risultati confortanti, e la stessa azienda sembra ora più orientata alle applicazioni di TV satellitare e "Internet-like". Anche l'impegno di Telecom Italia appare più orientato a capire quali possano essere le applicazioni decisive da vendere on-line che a forme di interattività diverse da quelle che si stanno

sviluppando sulla base dei protocolli TCP-IP, che sono il "linguaggio tecnico" di Internet e che sono sul punto di estendersi verso la televisione e la multimedialità in generale.

Sembra che Internet possieda una sua capacità autonoma di incorporare e assimilare tutte le possibili forme di comunicazione, influenzando attraverso questo l'ambiente in cui vive. Probabilmente questo dipende in primo luogo dalla natura dei protocolli TCP-IP e dalla loro estrema flessibilità. E' significativo il fatto che nel giro di pochi anni, praticamente da quando ha iniziato a diffondersi il World Wide Web, siano scomparsi o passati in secondo piano tutti gli altri protocolli di telecomunicazione ed anche i sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni non compatibili con il linguaggio HTML. Persino i più importanti sistemi di database, come Oracle, Access e simili, si evolvono in direzione di un utilizzo ipertestuale sugli schemi del Web. Anche il futuro sistema operativo Microsoft per l'informatica personale seguirà lo schema della "navigazione" sulla Rete ipertestuale e multimediale.

Insomma, in questo momento qualsiasi evolu-

carica

# Errata Corrige<sup>®</sup>

## Pubblica Amministrazione

Software per la semplificazione delle comunicazioni scritte della pubblica amministrazione

**Mai più "evincere" ma capire !**  
**Mai più "reversale" ma ricevuta !**



Errata Corrige Publica Amministrazione è una versione speciale di **Errata Corrige** (il famoso correttore di testi), progettata per l'impiego durante la stesura e correzione di documenti che devono rispettare le indicazioni sulla semplificazione del linguaggio nelle comunicazioni scritte della pubblica amministrazione.

**Compatibile con gli elaboratori di testo più diffusi**



Direzionale Diamante  
 Strada Scaglia Est, 134 - Modena  
 Tel. 059 / 35.86.10 - Fax 059 / 35.87.32

[www.expertsys.it](http://www.expertsys.it)  
 E-Mail: [exmail@expertsys.it](mailto:exmail@expertsys.it)

in  
 collaborazione  
 con



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Dipartimento della Funzione Pubblica



zione delle tecnologie dell'informazione deve confrontarsi con gli schemi informativi e i presupposti tecnici di Internet, che costituiscono una sorta di "codice genetico" della Rete. Un esempio che ci riguarda da vicino è quello della Rete unitaria della pubblica amministrazione progettata e avviata dall'AIPA. Dopo anni di proposte più o meno inconcludenti, dopo interminabili dibattiti e conferenze sugli standard e sull'interoperabilità, si è arrivati alla conclusione che Internet è l'unico sistema a portata di mano per interconnettere e consentire lo scambio di informazioni tra gli uffici pubblici. Ne è derivato un nuovo modello di pubblica amministrazione che ricalca il "modello Internet", al punto che in qualche documento dell'Autorità per l'informatica le unità organizzative della PA sono definite "siti"!

A questo punto credo di poter azzardare una previsione: anche le regole sul "documento digitale" e sulla crittografia, che presto dovranno essere varate per attuare le disposizioni della "legge Bassanini", saranno fondate sulle procedure già in uso su Internet. L'impostazione del progetto "Atti e documenti in forma elettronica" diffuso dall'AIPA nell'autunno scorso, con tutta la sua burocrazia e le sue impennacchiate "autorità", sarà probabilmente spazzata via da un insieme di regole molto semplici, compatibili con il "codice genetico" di Internet e in grado quindi di assicurare nel modo più immediato la funzionalità della rete unitaria della PA. Nello stesso tempo si darà cer-

tezza legale alle transazioni telematiche private, con il semplice riconoscimento delle procedure che sono già in uso e che si sono sviluppate spontaneamente, in virtù della loro efficacia.

Così, con il documento digitale, siamo ritornati al punto di partenza: le regole di Internet. E non c'è dubbio che le regole per l'autenticazione dei documenti e l'identificazione certa degli utenti costituiscono un aspetto molto importante della regolamentazione della Rete, sostanziale almeno quanto la possibilità di perseguire gli autori di reati commessi on-line o di delimitare con sufficiente chiarezza le responsabilità dei provider per i contenuti critici.

## Perché l'autoregolamentazione?

C'è un altro aspetto che deve essere messo in rilievo e che si inserisce nel già citato quadro di scarsa chiarezza della natura e dei problemi di Internet. Si dice e si scrive che Internet è "un mondo senza regole", che vi regnerebbe la più sfrenata anarchia; si tende a vedere il ciberspazio come una specie di Far West, dove vige la legge del più forte o del più furbo. Nulla di più falso.

Come vedremo meglio tra un attimo, Internet esiste proprio grazie a un sistema di regole perfettamente strutturato. Una parte di queste sono

## Una legge per il ciberspazio

**P**erché le leggi nazionali non sono in grado di regolare tutte le attività che si svolgono in forma telematica? Vediamo qualche esempio.

E' già possibile, e tra poco tempo sarà un fatto assolutamente normale, acquistare in rete beni e servizi. Poniamo un caso in cui l'acquirente si trovi in Italia e il venditore negli Stati Uniti: quale legge regola questa transazione, quale tribunale di quale nazione è competente per un'eventuale controversia? Il "diritto internazionale privato" può offrire qualche risposta, ma in molti casi il meccanismo di rinvii sui quali è fondato potrebbe rivelarsi troppo complesso, soprattutto se si considerano gli sviluppi quantitativi prevedibili a medio termine per il commercio telematico.

Ecco un altro esempio. In Italia tra poco tempo dovrebbe essere possibile, grazie alla prevista regolamentazione del documento digitale, stipulare il contratto di acquisto di un immobile tra soggetti che si trovano in città diverse, con l'intervento di due notai collegati via modem. In quale delle due città sarà risultata formato l'atto di vendita, in quella dell'acquirente o in quella del venditore?

Un problema simile può essere posto per un'azione delittuosa. Un hacker che si trova in Svezia attacca un sistema che si trova in Italia; complichiamo un po' la situazione immaginando che per compiere questo illecito penale egli si introduca abusivamente in un sistema posto sul territorio australiano (l'ipotesi non è pere-

grina). La domanda naturalmente è: in quale nazione è stato compiuto il crimine?

Ci possono essere situazioni ancora più complesse. Immaginiamo che nel paese A sia operante una rete di telecomunicazioni di proprietà del paese B, e che su questa rete passino contenuti provenienti dal paese C e diretti al paese D. Nel paese A, dove si trovano i router della rete del paese B, questi contenuti sono proibiti, mentre sono perfettamente leciti negli altri paesi coinvolti nello scambio di informazioni. Un magistrato del paese A, in forza della legge nazionale, potrebbe proibire al gestore della rete il transito dei dati illegali (ammettiamo che il paese A sia l'Italia e i dati riguardano un traffico illegale di armi: il magistrato italiano potrebbe legittimamente disporre il sequestro dei router interessati). Ora i paesi B, C e D potrebbero sollevare un putiferio internazionale: come si permette un magistrato di un altro stato di impedire le nostre transazioni?

Ecco quindi la necessità di un "diritto della rete" uniforme e accettato dal maggior numero possibile di stati. Certo, qualche stato potrebbe non aderire all'accordo e si creerebbero così i "paradisi telematici", come oggi ci sono i "paradisi fiscali". Ma, da che mondo è mondo, nella società c'è sempre un certo numero di individui che trova il modo di sfuggire alle regole accettate dalla maggioranza. Né Internet né le sue possibili future leggi potranno cambiare questa realtà.

INFORMATEVI  
SULLE PROMOZIONI  
IN CORSO  
TEL. 0827/69.504

# ACCA.

## Il software prende vita.

Perché il software ACCA è il più amato ed ammirato nel mondo dell'edilizia? Perché è *vivo*. I programmi ACCA sono vivi, intelligenti, conoscono veramente i tuoi problemi di tecnico e li risolvono in maniera brillante ed originale. Comunicano seguendo la tua logica: domande e risposte chiare e leali come con il tuo migliore amico.



DocMus, per esempio, è il nuovo sistema integrato che dal solo disegno con l'Input Object DRAW genera automaticamente elaborati planimetrici, modulistica e files di DOCFA da presentare al Catasto Fabbricati.

Una soluzione intelligente che rende il lavoro di accatastamento rapidissimo e possibile a tutti. Perciò accendi il computer e rilassati: con ACCA hai un software intelligente che ti aiuta e una società leader che ti da sicurezza in tutto. ACCA



ti garantisce servizio di assistenza gratuito, invio di materiale di valutazione, condizioni economiche vantaggiose e una collana di prodotti sempre più completa.

Vuoi di più? Richiedi informazioni...



**PriMus**  
Computo Metrico  
e Contabilità Lavori

**TerMus**  
Verifica dispersioni  
termiche - Legge 10/91

**TerMus-i**  
Progettazione Impianti  
di Riscaldamento

**PriMus**  
for  
AUTOCAD

**PriMus-A**  
Analisi prezzi e  
fabbisogni di cantiere

**PriMus-N**  
Gestione norme e  
piani di sicurezza

**Novità**

**DocMus**  
DocMus dal disegno con l'Input Object DRAW crea automaticamente:  
• Le planimetrie delle singole Unità Immobiliari (mod. AN-BN);  
• Gli elaborati planimetrici (mod. EP1, EP2, EP3);  
• La modulistica (mod. DI, INB parte I, INB parte II, ecc.);  
• Files da consegnare in Catasto su supporto magnetico (formato DOCFA).

**Novità**

**PriMus-C**  
PriMus-C 97 a 32 bit per Windows'95 e Windows-NT può generare qualsiasi documento tecnico dalla redazione dell'indice: Capitolati, Relazioni tecniche e Documenti (Certificati, Dichiarazioni, Appalti...). Il programma è dotato di un enorme archivio e di un wordprocessor interno.

**Novità**

**CanTus**  
CanTus a 32 bit per Windows '95 e Windows NT permette la rilevazione dei costi di cantiere e delle lavorazioni. La gestione dei magazzini, degli operai, dei materiali, dei mezzi è semplice perché la struttura dell'impresa è visibile grazie ad una particolare struttura ad albero. Le movimentazioni di risorse effettuate con il Drag & Drop possono essere registrate in qualsiasi tipo di documento: rapporti, distinte, Ddt...

**Sono interessato a ricevere informazioni su:**

- Computo Metrico
- Collegamento Computo-Disegno
- Contabilità Lavori
- Analisi Prezzi
- Capitolati, Documenti e Relazioni Tecniche
- Piani di Sicurezza
- Gestione Norme e Prescrizioni
- Planimetrie e Dichiarazioni Catasto Fabbricati
- Dispersioni Termiche (legge 10/91)
- Progettazione Impianti di Riscaldamento
- Fabbisogni di Cantiere
- Rilevazione costi di Cantiere e Gestione d'Impresa.

Nome: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_  
 Città: \_\_\_\_\_  
 CAP: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Profes.: \_\_\_\_\_



ACCA software s.r.l. - Via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy

Tel. 0827/69.504 r.a. - Fax: 0827/60.12.35 r.a. - Internet: [www.acca.it](http://www.acca.it) - e-mail: [info@acca.it](mailto:info@acca.it)

AutocAD® è un prodotto e un marchio della Autodesk Inc. - Windows® è un marchio della Microsoft Corporation. - Object DRAW® è un marchio registrato.

Location: <http://www.eff.org/pub/Censorship/HTML/hot.html>

EFFWeb Welcome Page   Action Alerts   EFF Censorship Archive

**"What's HOT in Censorship & Free Speech" Bulletins**

NOTE: This page is frequently updated! Please check at least once per week for new material.

ISSUE	[LATEST NEWS DATE]
<a href="#">Free Speech Online Blue Ribbon Campaign</a>	[Feb. 21, 1997]
<a href="#">CDA Oral Arguments before US Supreme Court</a>	[Mar. 20, 1997]
<a href="#">Mathematician Dan Bernstein challenges new anti-crypto regs</a>	[Dec. 30, 1996]
<a href="#">Software Publishers Assoc. vs. ISPs - suits dropped, "Code of Conduct" critiqued</a>	[Dec. 6, 1996]
<a href="#">EFF, ACLU and EF-Georgia challenge GA state "Net police" law on constitutional grounds</a>	[Sept. 24, 1996]
<a href="#">German Government Pushes Blockade of Netherlands Web Sites</a>	[Sept. 18, 1996]
<a href="#">Boston Coalition for Freedom of Expression publishes 6th annual list of Free Speech Heroes &amp; Villains</a>	[Sept. 12, 1996]

Un'occhiata al sito della Electronic Frontier Foundation è sempre utile per fare il punto della situazione sui problemi della regolamentazione di Internet nel mondo (<http://www.eff.org>).

di natura strettamente tecnica (i protocolli), altre di tipo tecnico-amministrativo (come la struttura degli indirizzi di rete), altre ancora definiscono i comportamenti (la cosiddetta "netiquette"). Tutto nell'ambito del principio generale della libertà di espressione e dell'adesione volontaria di ogni soggetto all'insieme delle regole. Qui sta il nocciolo della questione: lo sviluppo della struttura originaria della rete e buona parte della sua più recente evoluzione sono fondati su una forma particolare e generalizzata di "contratto per adesione", le cui clausole sono accettate da tutti gli aderenti come condizione necessaria per l'appartenenza al sistema. Non si può far parte di Internet e non accettarne le regole: dal punto di vista tecnico è impossibile, dal punto di vista dei comportamenti si rischia di essere "espulsi" dalla riprovazione di tutti gli altri aderenti. Questo è appunto ciò che si dovrebbe intendere quando si parla di autoregolamentazione.

La caratteristica più importante del sistema di regole che governa Internet è che esso non fa riferimento ad alcun sistema giuridico riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali. Cioè non esistono "leggi" che regolino Internet al di sopra delle sue norme interne. E' vero che in ogni paese in cui operano soggetti collegati alla Rete esistono leggi che i soggetti stessi devono rispettare, ma si tratta di norme generali, non dettate in funzione delle attività di Internet. Dove invece questo avviene (per esempio in Cina e a Singapore), l'uso della rete non è libero, e non a caso sono nazioni il cui ordinamento non può essere definito democratico.

Ora qualcuno chiederà: ma se la Rete dispone di un sistema così efficace di norme, da dove nascono i problemi della pornografia, della pedofi-

lia, della diffusione di incitamenti al crimine o all'odio razziale e via elencando? La risposta è che questi comportamenti rientrano nell'ambito della libertà di espressione on-line, almeno secondo le visioni più radicali, come quella della Electronic Frontier Foundation. Ma in questo modo non si risolve il problema, perché l'allarme sociale destato dai "contenuti critici" è forte e potrebbe alla fine portare a forme di controllo, censura e repressione che si sa dove incominciano e non si sa mai dove vanno a finire. Dunque il punto è fare in modo che la Rete stessa, secondo il suo "codice genetico", si dia nuove regole che ne assicurino l'ulteriore sviluppo, allontanando il rischio di interventi repressivi.

Ecco perché da più parti si cerca di incoraggiare l'adozione di codici di autoregolamentazione (si veda, in particolare, la Raccomandazione del Consiglio Europeo). E' necessario però che sia "vera" autoregolamentazione, non un insieme di regole concordate con le autorità dei singoli paesi, che sarebbero una forma di repressione mascherata. I codici di autoregolamentazione non possono sostituirsi alle leggi per molti punti importanti, come quello della responsabilità per i contenuti, ma sono molto più flessibili e possono essere applicati e fatti osservare dagli stessi aderenti con procedure rapide ed efficaci. Inoltre costituiscono un punto di riferimento importante anche in caso di interventi della magistratura, perché il giudice può assumere le norme di autoregolamentazione come parametro per valutare il comportamento dell'eventuale imputato (questa possibilità può addirittura essere stabilita per legge).

Attenzione, però: l'autoregolamentazione può essere efficace solo per quanto riguarda i rapporti tra i soggetti coinvolti nella definizione e nell'applicazione delle regole, oltre che per i loro eventuali beneficiari (in questo caso gli utenti-abbonati). Ma non può in alcun modo influire su situazioni giuridiche esterne al sistema. Per esempio, non può determinare effetti legali sulla proprietà o sull'esecuzione di contratti, o su altre situazioni normalmente regolate dalle legge comune o dagli accordi internazionali. Il problema di "regolamentare Internet" si pone quindi per l'aspetto che interessa i rapporti tra la Rete e "il resto del mondo".

Tanto per fare un esempio: l'autoregolamentazione può servire a determinare il comportamento dei fornitori di accesso per la selezione dei contenuti, mettiamo in materia di pedofilia, ma non ci può essere autoregolamentazione per il reato di abuso sessuale ai danni di un minore, è una questione che ricade nelle previsioni della legge del paese in cui si verifica il fatto.

## La natura giuridica di Internet

Entriamo così nel "problema dei problemi": spesso è difficile determinare l'ordinamento giu-

## Il codice... segreto


U

n codice di autoregolamentazione dovrebbe nascere da una discussione pubblica tra tutti gli interessati. Qualcuno fa una proposta, qualcuno ne fa un'altra, si mettono insieme, si dibatte...

E invece in Italia sta succedendo qualcosa di strano. Del codice di autoregolamentazione dei fornitori di Internet si occupano diversi ministeri, fra gli altri quello della Giustizia e quello delle Poste, in segretissimi colloqui con i

rappresentanti delle associazioni interessate, che presentano segretissime bozze di codice. Che cosa potrà uscirne? Difficile dirlo. Noi abbiamo fatto la nostra parte, con la bozza pubblicata nel Forum multimediale "La società dell'informazione" (<http://www.mclink.it/inforum/codice.htm>); sarebbe opportuno che anche gli altri rendessero pubblici i loro progetti. Nell'attesa possiamo dare un'occhiata all'interessante proposta francese, pubblicata alla URL <http://www.planete.net/code-internet/>.

*Suscita molte discussioni la bozza di autoregolamentazione francese (<http://www.planete.net/code-internet/>), ma presenta diversi aspetti interessanti.*



ridico nel cui ambito devono essere inquadrate molte attività - lecite o illecite - che si svolgono sulla Rete (ne parliamo nel riquadro). Vi sono inoltre rapporti particolari, caratteristici del mondo "virtuale", che difficilmente possono essere ricondotti a situazioni analoghe nel mondo "reale" (si pensi al complicato sistema di relazioni coinvolte nella configurazione di un router, cioè di uno di quei computer che smistano i flussi di bit sulle reti interconnesse).

Ma, prima di affrontare questo tipo di questioni, è necessario chiarire un punto che fino ad ora non è stato discusso: che cos'è Internet dal punto di vista del diritto? O, per dirla in termini tecnici, qual è la "natura giuridica" di Internet? La risposta a questa domanda è preliminare a qualsiasi altra considerazione e richiede conoscenze tecnologiche e conoscenze giuridiche in pari misura.

Indagando sui rapporti che si instaurano nella Rete, il giurista si accorge presto dell'assenza di qualsiasi requisito che possa far attribuire a Internet una personalità giuridica. Non ha uno status, non è titolare di diritti, non ha doveri. Non esiste un "responsabile di Internet", un amministratore, un procuratore. Nessuno può stipulare un contratto "con Internet". Non esiste nessun soggetto del quale si possa dire che abbia un

rapporto giuridico, di qualsiasi natura, con Internet. Si può concludere che Internet "non esiste" dal punto di vista giuridico? Vediamo.

La definizione usuale di Internet è "la rete che collega milioni di computer in tutto il mondo". Ora noi sappiamo che cosa è una rete, dal punto di vista fisico. E' un insieme di beni materiali, cioè cavi, antenne ricestrasmittenti e apparecchiature di commutazione (router) e di beni immateriali, cioè i software che la fanno funzionare. Il punto è che non esiste un solo metro di cavo, una sola antenna, un solo router, una sola riga di software di cui si possa dire che "è di Internet". Ciascun pezzo dell'infrastruttura globale di telecomunicazioni appartiene a un soggetto diverso, che può essere pubblico o privato, nazionale o multinazionale. Ogni rete fa capo a uno o più soggetti proprietari delle infrastrutture fisiche e titolari dei diritti di utilizzo del software. Ma Internet, in quanto Internet, non solo non è proprietaria di alcuna infrastruttura, ma non ha nemmeno un contratto, sia pure implicito o informale, con alcun proprietario di infrastrutture di telecomunicazioni. La conclusione che "non esiste" è fondata su una logica ferrea.

Eppure c'è, funziona abbastanza bene, ed è la rete di telecomunicazioni più estesa del mondo, "la Rete" per eccellenza. Come può funzionare



Anche in Germania sono in corso accese discussioni sulla regolamentazione di Internet, in particolare sulla bozza di un testo sui "Nuovi servizi di informazione e comunicazione". Anche se il forum (sul sito del Ministero dell'Industria) è momentaneamente chiuso... Comunque, per chi capisce il tedesco, la URL è [http://www.iid.de/rahmen/eckwerte\\_bmbf.html](http://www.iid.de/rahmen/eckwerte_bmbf.html).

qualcosa che non esiste? Per capirlo dobbiamo analizzare "come" funziona. Vediamo, per esempio, che cosa deve fare un soggetto che voglia collegare il suo computer a Internet. Deve fare due cose: stipulare un contratto con un soggetto detto "Internet Access Provider" (che non è Internet!) e installare nella sua macchina un software con particolari caratteristiche, definite da un insieme di norme tecniche designate come "protocolli TCP/IP". La più importante di queste norme riguarda la designazione del computer collegato alla rete, in termini tecnici il suo "indirizzo" (IP address), che può essere fisso o assegnato di volta in volta all'inizio del collegamento. Tutto questo "è Internet". Qualsiasi soggetto che disponga dei requisiti elencati, cioè di un diritto di accesso (del quale è parte essenziale l'assegnazione dell'indirizzo fisso o variabile), e del software TCP/IP può connettersi alla rete o, più esattamente, può usare la rete per connettersi ad altri soggetti che seguano le stesse regole.

Quindi Internet altro non è che un accorgimento tecnico, fondato su regole tecniche, che consente il collegamento (e quindi lo scambio di informazioni) tra un numero indefinito di soggetti che si trovano nelle stesse condizioni. Ecco perché "Internet non esiste"! Esistono solo dei soggetti che si connettono tra loro usando le reti di telecomunicazioni (di chiunque siano, purché interconnesse). Possiamo quindi identificare Internet come "un insieme di regole". È un insieme fortemente strutturato, al punto che possiamo definire la stessa Internet come una struttura caratterizzata da una logica interna fondata su regole tecniche. Abbiamo quindi in qualche modo trovato una risposta alla domanda "che cosa è Internet": Internet è una struttura logica.

## La Rete come "meta-territorio"

Ora possiamo cercare una definizione giuridica che possa adattarsi a questa struttura logica. È chiaro che Internet non è un "soggetto", perché tutti i rapporti telematici non si realizzano "con" la Rete, ma si realizzano tra soggetti diversi "nella" Rete. Ma allora la Rete è un "luogo"!

Se accettiamo questa definizione, tutto diventa più chiaro. La Rete è un luogo nel quale si realizzano rapporti interpersonali, relazioni commerciali, azioni illecite, insomma tutto quello che si manifesta perché esiste quello che chiamiamo "ciberspazio" o "spazio virtuale". Le difficoltà emergono quando tentiamo di definire le relazioni tra lo spazio virtuale e lo spazio reale. Non dimentichiamo che il diritto positivo (cioè quello riconosciuto e in qualche modo codificato) tende a delimitare lo spazio, a identificare confini che dividono lo spazio in "territori", e ad assumere il territorio come uno dei presupposti per l'applicazione della legge. Dunque si deve decidere quale legge debba essere applicata al "territorio-rete".

I singoli ordinamenti nazionali, come abbiamo visto, non riescono a "contenere" tutte le situazioni che si verificano nel ciberspazio. Per gli aspetti penali possono essere predisposti accordi internazionali simili a quelli già esistenti per i delitti del "mondo reale". Per gli aspetti civilistici qualcuno potrebbe avere la tentazione di richiamare le norme del "diritto internazionale privato", che tuttavia si rivelano impraticabili perché, di fatto, consistono in una serie di richiami ai diritti nazionali e spesso determinano situazioni di conflitto di difficilissima soluzione. Con la sempre maggiore diffusione delle transazioni su scala globale è necessaria una regolamentazione per quanto possibile uniforme e accettata dal maggior numero possibile di paesi.

A mio avviso, l'unica soluzione possibile consiste nella definizione di un "diritto della rete" che prescindano in partenza dalle legislazioni dei singoli stati. A questa soluzione si oppone però il concetto di "territorio" che di norma è alla base dell'applicabilità della legge. Ma c'è un'eccezione, quella relativa agli spazi in cui vige il diritto della navigazione marittima o aerea. Questi spazi extraterritoriali hanno inizio nel punto in cui terminano gli spazi territoriali. Se si riuscisse a stabilire un "limite delle reti territoriali", come per le acque e gli spazi aerei, il problema potrebbe essere avviato a soluzione. Resterebbe da capire quale possa essere il confine.

Vediamo il caso dei dati personali contenuti nelle pagine del World Wide Web. Per la nuova legge italiana essi sono "trasferiti all'estero" nel momento stesso in cui sono pubblicati, perché "messi a disposizione" di soggetti che si trovano al di fuori del territorio nazionale. Ma allora la frontiera, il punto di confine, è il modem, oppure il server del fornitore di accesso. Attenzione, però, che il

**Scegliete Corel**  
*e*  
**unitevi ai**



**26.000.000**  
**utenti di WordPerfect®.**

*Scoprite perché*

**ogni 4,4 secondi** *c'è qualcuno che* **sceglie** *una suite Corel® WordPerfect®.*

*Corel WordPerfect, un vero pioniere nel campo del software per ufficio, sviluppa tecnologie per la suite di ufficio sempre in anticipo dei suoi tempi.*

*Ecco alcuni esempi delle innovazioni di WordPerfect:*

*Funzione:*

Link ipertestuali  
Testo verticale  
Disposizione del testo intorno a grafica irregolare  
Ricerca e sostituzione degli aspetti morfologici  
Editing HTML WYSIWYG  
Strumenti avanzati di disegno

*Presente nel software WordPerfect da:*

Giugno 1993  
Novembre 1994  
Settembre 1993  
Novembre 1994  
Maggio 1996  
Settembre 1993



*Un leader tecnologico nel passato, presente e futuro.*

*Le suite per ufficio di Corel WordPerfect offrono costantemente tecnologia d'avanguardia.*

*L'imminente rilascio di Corel® Office for Java™ prosegue in questa direzione. Per maggiori informazioni su questa nuova, rivoluzionaria suite, visitate il nostro sito Web all'indirizzo*

*[www.corel.com](http://www.corel.com).*

**26 milioni di utenti non si possono sbagliare.**

**Scegliete L'INNOVAZIONE. Scegliete Corel.**



Corel, sponsor ufficiale  
mondiale del torneo  
COREL WTA TOUR



Sponsor ufficiale  
mondiale di Bob

**Computer  
Discount**  
167/231450

**microlink**  
display  
Telefona: 055/42 24 670

**VOBIS**  
MICROCOMPUTER  
MONDADORI  
**INFORMATICA**  
02-6125898

KUR-0366-1

**COREL®**  
1678 77456  
[www.corel.com](http://www.corel.com)

Location: file:///C:/2/www/inf/forum/codice.htm

FORUM MULTIMEDIALE  
**LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE**  
ANNO III  
1997: LA LEGGE E LA RETE

---

## Relazioni - 5

---

### Proposta per un codice di autoregolamentazione dei fornitori di servizi telematici

di Manlio Cammarata e Andrea Monti

Nota: in un articolo sulla rivista *Tekma* il Garante per la protezione dei dati personali enuncia alcuni principi fondamentali per la regolamentazione di Internet (link a *la Repubblica*)  
**Internet, né censura né anarchia selvaggia** - di Stefano Rodotà

---

### Sommario

**INTRODUZIONE**

1. Utilità di un codice di autoregolamentazione per gli Internet Provider
2. Finalità del Codice
3. Struttura del Codice
4. Fonti di riferimento
5. Norme di legge per la certezza e la completezza del contesto giuridico

**BOZZA DEL CODICE**

Premessa

Titolo I - Generalità

Titolo II - Regole di comportamento e responsabilità

Titolo III - Organi e competenza

Titolo IV - Procedure contenziose

Titolo V - Sanzioni

Document Done

L'unica proposta italiana per un codice di autoregolamentazione resa pubblica (tra le tante che circolano in segreto) è nel Forum multimediale "La società dell'informazione" alla URL <http://www.mclink.it/forum/codice.htm>.

concetto di esportazione presuppone il passaggio di un bene da un territorio a un altro. Verso quale territorio viene esportata un'informazione immessa nella Rete? Verso "tutti gli altri", viene da rispondere, ma è una risposta insoddisfacente, perché le norme sull'esportazione sono ovunque diverse a seconda del paese destinatario (senza considerare gli aspetti relativi ai beni in transito).

Considerare la Rete come un territorio, da verso e attraverso il quale possono compiersi passaggi di beni immateriali, costituisce un salto concettuale non facile. E si può obiettare che si possono determinare conflitti tra il "territorio rete" e le realtà territoriali sulle quali la rete fisicamente si trova. In effetti è difficile immaginare che a un territorio reale in senso giuridico se ne possa sovrapporre un altro, a meno che non si pensi al secondo come a un "meta-territorio".

Se si osserva con occhio disincantato la realtà della Rete, non è difficile immaginarla come un meta-territorio. Non tanto una realtà extraterritoriale, come le acque e gli spazi aerei, né come un luogo a-territoriale, che sarebbe una contraddizione in termini, ma come qualcosa di ulteriore, di esterno, anche se localizzato, di volta in volta, in corrispondenza di un territorio riconosciuto dalla comunità internazionale.

Se si arrivasse a una definizione giuridica della Rete come meta-territorio, diventerebbe molto più facile creare una normativa accettabile dalla maggior parte degli stati. Il punto più difficile sarebbe probabilmente l'individuazione della linea di confine, che non dovrebbe essere fisica, ma logica: per esempio, un trasferimento di dati che abbia origine e termine nello stesso stato, sareb-

be soggetto alla legge di quello stato e non del meta-territorio; nel caso poi che questo flusso "interno" passasse attraverso un altro paese (cosa del tutto normale da un punto di vista tecnico), quest'ultimo non avrebbe alcuna competenza diretta su esso, in quanto, per quella tratta, sarebbe meta-territoriale e quindi soggetto alle norme del meta-territorio.

Mi rendo conto che tutto questo può apparire azzardato, o addirittura stravagante, a chi non abbia una conoscenza diretta e approfondita del cibernazio e conosca bene, invece, il sistema delle leggi vigenti. Ma chi ha preso confidenza col browser, chi è abituato a scambiare informazioni attraverso la Rete, chi ha "navigato" per più di qualche ora nel Web, ha certamente afferrato il senso di quegli strani rumori che vengono prodotti dai modem al momento della connessione. Essi sono il segnale dell'attraversamento di un confine, dell'uscita da uno spazio reale non verso un "esterno" non delimitato, ma verso "l'interno" di un territorio diverso, ovvero del meta-territorio.

E' evidente che una regolamentazione della Rete come realtà territoriale autonoma renderebbe più facile non solo l'accordo internazionale su una serie di aspetti normativi che oggi appaiono di ardua soluzione, ma anche l'innovazione legislativa all'interno dei singoli stati. Infatti, compiuto il passaggio concettuale che porta alla definizione della rete come meta-territorio, diventerebbe più semplice immaginare che il luogo della stipulazione di un contratto o della commissione di un delitto sia, appunto, "la rete" (di volta in volta come "rete nazionale", e quindi soggetta al diritto interno, oppure meta-territorio e quindi soggetta al "diritto della navigazione in rete").

Questa espressione può apparire suggestiva, soprattutto se si riflette sull'uso comune del verbo "navigare" per indicare l'attività di ricerca su Internet. Tuttavia il "diritto della navigazione in rete" non avrebbe una struttura paragonabile a quella del diritto della navigazione marittima o aerea, perché dovrebbe regolare fattispecie completamente diverse. La sola analogia consisterebbe nel fatto che si tratterebbe di un diritto "speciale e autonomo", cioè di un insieme di norme particolari destinate a regolare situazioni non previste dal diritto "comune", o da questo regolate in modo diverso, e ordinate sistematicamente in un codice i cui contenuti dovrebbero essere recepiti nei singoli ordinamenti statali.

Per giungere a questo risultato non bastano i pur utili accordi tra singoli stati. Occorre un grande concerto internazionale, che dovrebbe partire da un'apposita conferenza da preparare con grande larghezza di vedute e una buona dose di entusiasmo. E' difficile, non può essere un processo di breve durata, ma è l'unica strada percorribile per mettere ordine in un assetto globale che rischia di non svilupparsi nel miglior modo possibile. Non si può costruire un grande edificio se all'opera sono chiamati troppi architetti, ciascuno dei quali elabora un suo progetto senza avere la minima idea di quale possa essere il comune risultato finale.